

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 febbraio 2024

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **124** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER GARANTIRE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ LA FRUIZIONE DEI BENEFICI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 11, DELLA L.R. 14/2008. REVOCA DELLA DGR 523/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), come modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62;
- b. vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e in particolare l'articolo 24;
- c. vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- d. vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), che, all'articolo 1, comma 1264, istituisce il Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA);
- e. vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- f. visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- g. visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- h. visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2013 e 12 ottobre 2017 concernenti rispettivamente l'adozione del primo e del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- i. visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- j. visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
- k. visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159);
- l. visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- m. visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, in data 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016, e, in particolare l'articolo 3, "Disabilità gravissime", che indica i criteri per la definizione della condizione di disabilità gravissima;
- n. visto il Decreto Presidente del Consiglio dei ministri, in data 3 ottobre 2022, di adozione del secondo Piano nazionale per la non autosufficienza recante il riparto delle risorse del

Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 con n. 2965 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 294 del 17 dicembre 2022, e in particolare il punto 6.1 che, tra l'altro, dispone che *gli interventi previsti dal presente piano, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all'ISEE secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria*;

- o. visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni);
- p. vista la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, in data 3 marzo 2021 *“Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”*;
- q. preso atto della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. *“Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”*;
- r. preso atto della circolare dell'INPS – Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito e Direzione Centrale Sistemi informativi e tecnologici, in data 25 luglio 2016, n. 137 *“Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89”*;
- s. vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e le relative disposizioni attuative;
- t. vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- u. vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e in particolare l'articolo 4, comma 2;
- v. vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), e in particolare l'articolo 11 *“Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità”*;
- w. vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) e, in particolare, l'articolo 21bis *“Contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)”*;
- x. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 627 in data 30 aprile 2015, concernente l'approvazione delle procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
- y. richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI in data 22 giugno 2023, concernente l'approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d'Aosta 2022/2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 5/2000;
- z. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1524 in data 18 dicembre 2023 *“Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo IV (Interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti), ai sensi della L.R. 23/2010.*

Revoca delle DGR 866/2014, 76/2015, 1311/2016 e 484/2022”;

- aa. atteso che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della citata legge regionale 14/2008, la finalità di garantire l’accessibilità e la fruibilità di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati, compresi i luoghi di lavoro, con i relativi spazi esterni di pertinenza, nonché di favorire la vita di relazione delle persone con disabilità, è perseguita attraverso interventi finanziari finalizzati:
- ✓ all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensoperceptive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall’abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l’esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
 - ✓ all’acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari alla locomozione ad uso privato;
- ab. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 523 in data 18 aprile 2014, concernente l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione dei contributi finalizzati a garantire alle persone con disabilità l’accessibilità agli edifici e a favorire la vita di relazione, di cui all’articolo 11 della legge regionale 14/2008;
- ac. ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla disciplina di cui sopra, a distanza di circa 10 anni dalla sua approvazione, prevedendo, in particolare,
- ✓ a seguito della revoca - disposta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1524 in data 18 dicembre 2023 - della deliberazione della Giunta regionale n. 484 in data 26 aprile 2022, concernente l’approvazione delle modalità di erogazione dei contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l’esclusione sociale e a favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio che disciplinava, tra l’altro, la concessione dei contributi a favore delle persone con disabilità gravissima per l’acquisto di ausili e/o di attrezzature e l’effettuazione di opere finalizzate all’abbattimento o al superamento di barriere architettoniche, si rende necessario prevedere in un unico atto tutta la disciplina relativa alla concessione dei contributi per l’acquisto di ausili e/o di attrezzature e l’effettuazione di opere finalizzate all’abbattimento o al superamento di barriere architettoniche, indipendentemente dalla gravità della disabilità della persona;
 - ✓ la revisione in aumento delle fasce ISEE per l’accesso ai contributi e innalzamento della soglia massima ISEE per l’accesso da € 40.000 a € 70.000;
 - ✓ l’introduzione di soglie massime di accesso ai contributi in base all’ISEE anche per le persone con disabilità gravissima, in analogia a quanto previsto dal Piano nazionale per la non autosufficienza, recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024, sopra richiamato, che prevede che gli interventi finanziati nell’ambito del Fondo stesso siano sempre condizionati all’ISEE e che, nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità, le soglie di accesso non possano essere inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni. Tale previsione è stata recepita nell’ambito della deliberazione di Giunta regionale n. 1524/2023 per quanto riguarda la concessione dei contributi di cui al capo IV della l.r. 23/2010, e con la presente proposta viene prevista anche per la concessione dei contributi di cui trattasi, stabilendo soglie massime di accesso ISEE pari a euro 70.000,00 e 90.000,00 per persone affette da SLA o minori in condizione di disabilità gravissima;
 - ✓ l’eliminazione dell’esclusione dall’accesso ai contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico in caso di cambio di destinazione d’uso;
 - ✓ la modifica delle modalità di concessione del contributo per l’abbattimento delle

barriere che non prevedono più la necessità di aver già sostenuto la spesa per poter presentare la domanda;

- ad. considerato peraltro che, come rappresentato dalla Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati:
- ✓ la DGR 484/2022 recava nell'allegato i "*Criteri e modalità di erogazione di contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l'esclusione sociale e a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio*" che, all'articolo 2 (*Interventi soggetti a contributo*) disponevano in merito agli interventi con assistente personale (lettera a), agli interventi con caregiver familiare (lettera b) e all'acquisto di ausili e/o di attrezzature e effettuazione di opere finalizzate all'abbattimento o al superamento di barriere architettoniche (lettera c);
 - ✓ la revoca integrale della DGR 484/2022 è stata erroneamente disposta dalla DGR 1542/2023, in quanto la DGR 1524/2023 disciplina ora, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi di cui all'articolo 21bis (*Contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA*) della L.R. 23/2010, avendo sostituito la disciplina di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della DGR 484/2022 ma non dei contributi già disciplinati dall'articolo 2, lettera c) della DGR 484/2022 e ora oggetto del presente atto, in applicazione dell'articolo 11, comma 11, della L.R. 14/2008;
 - ✓ si rende necessario correggere l'involontario errore - occorso anche a causa della complessità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti - provvedendo a modificare la DGR 1524/2023 nel senso di limitare la revoca delle disposizioni ivi contenute alla sola disciplina di cui all'articolo 2 (*Interventi soggetti a contributo*) relativa agli interventi con assistente personale (lettera a) e agli interventi con caregiver familiare (lettera b), ma non a quella relativa all'acquisto di ausili e/o di attrezzature e effettuazione di opere finalizzate all'abbattimento o al superamento di barriere architettoniche (lettera c), che saranno sostituite dalle disposizioni adottate con il presente atto, quindi con effetto dal 1° marzo 2024;
- ae. ritenuto pertanto necessario modificare la DGR 1524/2023 come sopra esposto, anche al fine di evitare un pericoloso vuoto di disposizioni regolamentari che potrebbe creare incertezze applicative e, in ultima analisi, disservizi ad utenti dei servizi in condizioni di particolare gravità;
- af. preso atto del parere positivo espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione, con nota prot. n. 114 in data 6 febbraio 2024, acquisita al protocollo regionale in data 7 febbraio 2024 al n. 4869;
- ag. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;
- ah. atteso che la Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati ha verificato il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 nell'ambito del programma 12.002 "Interventi per la disabilità", che attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- ai. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione dalla Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi

esternalizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, i nuovi criteri e modalità, di cui all'allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per garantire alle persone con disabilità la fruizione dei benefici volti a favorire la vita di relazione, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "*Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità*";
2. di approvare, ai fini della determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 14/2008, in relazione all'ISEE del richiedente, la tabella di cui all'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applichino alle domande presentate dal 1° marzo 2024;
4. di revocare, a far data dal 1° marzo 2024, la deliberazione della Giunta regionale n. 523 in data 18 aprile 2014, concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi finalizzati a garantire alle persone con disabilità l'accessibilità agli edifici e a favorire la vita di relazione, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2008;
5. di stabilire che la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 484 in data 26 aprile 2022 – disposta al punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1524 in data 18 dicembre 2023 – sia limitata soltanto alla disciplina di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della DGR 484/2022 ma non dei contributi già disciplinati dall'articolo 2, lettera c) della DGR 484/2022 e ora oggetto del presente atto;
6. di stabilire che la disciplina di cui all'articolo 2, lettera c) della DGR 484/2022, ora oggetto del presente atto, cessi di avere effetto a decorrere dal 1° marzo 2024, in coincidenza con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione, e di disporre pertanto dalla pari data la revoca integrale della DGR 484/2022;
7. di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1 trova copertura sul bilancio finanziario gestionale 2024/2026, come segue:
 - sul capitolo U0021075 (Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità);
 - sul capitolo U0021076 (Contributi agli investimenti a altre imprese per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità);
 - sul capitolo U0021077 (Contributi agli investimenti a famiglie per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità);
 - sul capitolo U0021078 (Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità);
 - sul capitolo U0026402 (Contributi agli investimenti a famiglie per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, a valere sul fondo speciale di cui alla legge 13 del 9 gennaio 1989) nei

limiti delle disponibilità a impegnare che al momento ammontano a:

	2024	2025	2026
U0021075	200.000	187.000	187.000
U0021076	150.000	150.000	150.000
U0021077	220.000	220.000	230.000
U0021078	100.000	100.000	100.000
U0026402	93.395,13	0	0

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 14

“SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 11**

“BENEFICI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

PREMESSA

Sono ammissibili a contributo iniziative ed interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità¹ di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati, compresi i luoghi di lavoro, e degli spazi esterni di pertinenza.

Sono inoltre ammissibili a contributo l’acquisto, l’installazione, l’allacciamento e la messa in esercizio di facilitatori della vita individuale e di relazione, intesi come gli ausili, le attrezzature, gli arredi interni e l’arredo urbano, le suppellettili, i dispositivi, gli adattamenti, anche domotici e informatici e le strumentazioni tecnologiche che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Nella nozione di facilitatori sopra esposta sono inclusi anche i dispositivi e gli strumenti di adattamento e gli allestimenti dei veicoli e dei mezzi di locomozione.

La realizzazione di iniziative e di interventi per l’accessibilità e la fruibilità, la scelta di facilitatori e gli adattamenti dei veicoli e mezzi di locomozione devono essere finalizzati al pieno rispetto della persona e delle sue esigenze, nella massima attenzione alle diverse specificità relative alle varie tipologie di disabilità.

I contributi sono concessi in attuazione delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità, tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo 7, comma 7.2, del D.M. 236/1989 e dall’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 503/1996, che consentono di proporre soluzioni alternative.

Qualora la soluzione progettuale e organizzativa proposta comporti caratteristiche e dimensioni differenti da quelle previste dalla vigente normativa tecnica per l’accessibilità, se ritenuto necessario dalla Struttura competente in materia dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali verrà richiesto, in via integrativa, il parere dello specialista che abbia competenza appropriata per la valutazione della soluzione proposta.

¹ Accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale, intellettuale, psichica e relazionale, di raggiungere un edificio (con le sue singole unità immobiliari e ambientali) e qualsiasi struttura, ivi compresi i luoghi all’aperto, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia (definizione, con modifiche ed integrazioni, tratta dall’art. 2 del DM 236 del 14-06-1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).

Fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare in modo completo, in condizione di comfort e con pieno godimento, spazi al chiuso e spazi all’aperto, arredi, attrezzature, oggetti d’uso, servizi informativi, strumenti hardware e software e di svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

1. PRESENTAZIONE DOMANDE

- 1.1. Le domande per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2008 sono presentate, durante l'intero arco dell'anno, alla Struttura competente su appositi moduli predisposti a cura della stessa.
- 1.2. Le domande, sottoscritte dal soggetto legittimato, devono essere corredate dalla documentazione richiesta, che sarà costituita solo ed esclusivamente dai documenti che la Struttura stessa non può acquisire direttamente da altri Uffici.

2. ENTI PUBBLICI

- 2.1. Per la realizzazione d'interventi finalizzati all'accessibilità, alla fruibilità ed all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi pubblici (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14.).

Resta fermo il limite massimo di contributo concedibile di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni singolo immobile o luogo oggetto di intervento. Gli interventi ammessi a contributo riguardano esclusivamente casi di adeguamento dell'esistente.

- 2.1.1. Gli Enti pubblici devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:
 - a) copia del progetto esecutivo inerente all'intervento per il quale viene richiesto il contributo, qualora esso sia richiesto dalla normativa vigente;
 - b) copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente, e/o copia della deliberazione di approvazione dell'intervento;
 - c) relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
 - d) computo metrico estimativo relativo alle opere e quadro economico complessivo, inerenti l'intervento per cui viene richiesto il contributo;
 - e) copia partita IVA e codice fiscale;
 - f) coordinate bancarie.
- 2.2. Nel caso d'iniziative inerenti all'acquisto e all'installazione di facilitatori della vita di relazione (ivi compresi quelli finalizzati all'adattamento del posto di lavoro) da parte di Enti pubblici è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni singolo intervento.
- 2.2.1. Gli Enti pubblici devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica descrittiva;
 - b) opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
 - c) atto di approvazione dell'acquisto del facilitatore da parte dell'ente pubblico;
 - d) fattura/e e relativi mandati di pagamento.

3. ENTI PRIVATI O IMPRESE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA

- 3.1. Per la realizzazione d'interventi finalizzati all'accessibilità, alla fruibilità e all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 4, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14),

fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.

3.1.1. Gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:

- a) copia del progetto esecutivo inerente all'intervento per il quale viene richiesto il contributo, qualora esso sia richiesto dalla normativa vigente;
- b) copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
- c) relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
- d) computo metrico estimativo relativo alle opere e quadro economico complessivo, inerenti l'intervento per cui viene richiesto il contributo;
- e) autocertificazione relativa alla presenza di una sede operativa del soggetto richiedente sul territorio della regione;
- f) autocertificazione riguardo alla detraibilità o meno dell'Iva;
- g) coordinate bancarie;
- h) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di impianti di sollevamento e/o per l'effettuazione d'interventi in spazi comuni;
- i) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso d'interventi eseguiti da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- j) copia partita Iva e codice fiscale.

3.2. Nel caso d'iniziativa inerenti all'acquisto e all'installazione di facilitatori della vita di relazione (ivi compresi quelli finalizzati all'adattamento del posto di lavoro) da parte di Enti privati o di imprese operanti in Valle d'Aosta è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni intervento.

3.2.1. Gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva;
- b) opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
- c) autocertificazione relativa alla presenza di una sede operativa del soggetto richiedente sul territorio della regione;
- d) autocertificazione riguardo alla detraibilità o meno dell'Iva;
- e) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione del facilitatore in spazi comuni;
- f) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso di installazione di particolari facilitatori da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- g) copia partita iva e codice fiscale;
- h) coordinate bancarie;
- i) fatture debitamente quietanzate relative all'acquisto e/o installazione di facilitatori oggetto della richiesta di finanziamento e bonifici bancari.

4. PERSONE CON DISABILITÀ

4.1. Per la realizzazione di interventi in edifici privati (case di civile abitazione nonché di residenza delle persone con disabilità certificata) e negli spazi esterni di pertinenza, finalizzati a:

- conseguire accessibilità e fruibilità; eliminare o superare le barriere architettoniche e sensoriali;
- favorire l'adattamento e la personalizzazione dell'abitazione alle specifiche esigenze della persona con disabilità, tenendo conto anche delle esigenze del loro nucleo familiare e/o di convivenza;
- raggiungere la massima autonomia in condizioni di sicurezza e di comfort,

è concesso un contributo in conto capitale, in base all'ISEE della persona, come indicato nell'allegato B, in misura non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singolo intervento o di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la realizzazione di impianti di sollevamento (ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala o sistema di servoscala combinati, qualora non siano possibili altre soluzioni).

Nel caso in cui il richiedente, nonché beneficiario del contributo, sia persona in condizione di disabilità gravissima e/o affetta da sclerosi laterale amiotrofica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, e che tale condizione sia attestata da un certificato di stadiazione a cura di un medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o da un Centro specialistico afferente al Servizio sanitario nazionale, la percentuale di contribuzione sulla spesa sostenuta per l'eliminazione o per il superamento di barriere architettoniche e sensoriali, è pari al 90% della spesa, in misura non superiore a euro 10.000,00 per ogni singolo intervento e a euro 25.000,00 per la realizzazione di impianti di sollevamento. Questo esclusivamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta dalla persona stessa e non da parte del condominio, dell'Ente gestore in caso di edilizia residenziale pubblica e agevolata o dall'Ente pubblico proprietario dell'immobile, i cui limiti sono quelli indicati al punto precedente.

Gli interventi ammessi a contributo riguardano esclusivamente casi di adeguamento dell'esistente.

4.1.1 Le persone con disabilità, come definite dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:

- a) copia del progetto esecutivo inerente all'intervento per il quale viene richiesto il contributo, qualora esso sia richiesto dalla normativa vigente;
- b) copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
- c) relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
- d) quadro economico complessivo inerente le sole opere relative all'intervento per cui si chiede il contributo e allegati preventivi;
- e) relazione illustrativa con allegati i preventivi di spesa relativi all'intervento nel caso di manutenzione ordinaria;
- f) copia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, o dell'ISEE ristretto qualora ne abbia diritto, in corso di validità alla data della presentazione della domanda;
- g) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione d'impianti di sollevamento e/o per l'effettuazione di interventi in spazi comuni;
- h) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso d'interventi eseguiti da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;

- i) schede tecniche relative ad impianti di sollevamento, sanitari, ausili, dispositivi, ecc.
- 4.2. Nel caso di iniziative inerenti all'acquisto e/o all'installazione di facilitatori (esclusi i dispositivi di adattamento e gli allestimenti dei veicoli, di cui al punto 4.2.2.) da parte di persone con disabilità, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, è concesso un contributo in conto capitale sulla spesa effettivamente sostenuta, ferma restando la deduzione dell'eventuale finanziamento concesso dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in base all'ISEE della persona, come indicato nell'allegato B.

Nel caso in cui il richiedente, nonché beneficiario del contributo, sia persona in condizione di disabilità gravissima e/o affetta da sclerosi laterale amiotrofica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, e che tale condizione sia attestata da un certificato di stadiazione a cura di un medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o da un Centro specialistico afferente al Servizio sanitario nazionale, la percentuale di contribuzione sulla spesa sostenuta per l'acquisto e/o l'installazione di facilitatori, è pari al 90% della spesa sostenuta, sempre che la stessa sia interamente a suo carico.

- 4.2.1 Le persone con disabilità, come definite dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo, che deve essere debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva;
- b) opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
- c) fattura debitamente quietanzata relativi all'acquisto del facilitatore;
- d) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di facilitatori in spazi comuni;
- e) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso d'installazione di particolari facilitatori da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- f) prescrizione di uno specialista competente per disabilità che accerti e motivi l'esigenza dell'acquisto di ausili specifici;
- g) copia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, o dell'ISEE ristretto qualora ne abbia diritto, in corso di validità alla data della presentazione della domanda;
- h) copia dell'autorizzazione all'acquisto rilasciata dall'azienda U.S.L. in caso di ausili finanziati in parte dal servizio sanitario nazionale;
- i) coordinate bancarie.

- 4.2.2. Nel caso di iniziative inerenti l'acquisto e l'installazione di dispositivi e di adattamenti per la guida di un veicolo, nonché per la realizzazione di allestimenti per il trasporto, le persone con disabilità devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:

- a) fattura relativa all'acquisto del veicolo;
- b) fatture relative al costo dei dispositivi e degli adattamenti per la guida o dell'allestimento per il trasporto;
- c) copia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, o dell'ISEE ristretto qualora ne abbia diritto, in corso di validità alla data della presentazione della domanda;
- d) copia della patente speciale di guida;
- e) copia del libretto di circolazione, in caso di auto di proprietà;
- f) certificato medico a cura della commissione medica sanitaria del servizio di medicina legale, in cui vengono prescritti i dispositivi e gli adattamenti.

In caso di adattamenti comprendenti allestimenti per il trasporto della persona con disabilità

e degli ausili che essa utilizza per la sua mobilità, occorre produrre anche una relazione tecnica dell'allestitore relativa all'allestimento.

- 4.3. Nel caso di acquisto di mezzi necessari alla locomozione da parte di persone con disabilità, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, ovvero da parte di coloro i quali li abbiano in carico fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 75% della spesa effettivamente sostenuta relativa agli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto degli stessi (articolo 11, comma 8, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14).
- 4.3.1. Le persone con disabilità, come definite dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo, che deve essere debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:
- a) copia del contratto del mutuo o prestito che si intende stipulare per l'acquisto dell'automezzo;
 - b) copia del contratto di acquisto dell'automezzo, con allegata fattura;
 - c) eventuale dichiarazione del carico fiscale;
 - d) piano di ammortamento concernente gli interessi relativi al mutuo o prestito contratto.

5. ISTRUTTORIA

- 5.1. La Struttura regionale competente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, approva l'ammissione ai contributi della domanda presentata.
- 5.2. L'esito dell'istruttoria è comunicato per iscritto al richiedente, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di diniego verranno indicate le motivazioni del rigetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 19/2007.

6. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE

- 6.1 ENTI PUBBLICI – Ai fini della liquidazione della spesa relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, gli enti dovranno produrre entro 60 mesi dalla data della concessione del contributo la seguente documentazione:
- a. fatture relativi agli interventi autorizzati e relativi mandati di pagamento;
 - b. copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesto;
 - c. copia della certificazione di regolare esecuzione e/o collaudo amministrativo.
- 6.2 ENTI PRIVATI O IMPRESE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA - Ai fini della liquidazione della spesa relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, gli enti privati e le imprese dovranno produrre entro 60 mesi dalla data della concessione del contributo la seguente documentazione:
- a. dichiarazione a cura del progettista/direttore dei lavori in cui si attesta che le opere oggetto di contributo sono terminati
 - b. copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesta;
 - c. copia delle fatture debitamente quietanzate relative all'intervento e bonifici bancari.
- 6.3 PERSONE CON DISABILITÀ - Ai fini della liquidazione della spesa relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, le imprese dovranno produrre entro 60 mesi dalla data della concessione del contributo la seguente documentazione:
- a. dichiarazione a cura del progettista/direttore dei lavori in cui si attesta che le opere oggetto di contributo sono terminati;
 - b. copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesta;
 - c. fatture debitamente quietanzate relative all'intervento oggetto della richiesta di contributo e/o copia dei bonifici bancari.

- 6.4 Relativamente all'acquisto e/o l'installazione di facilitatori (compresi l'acquisto e l'installazione di dispositivi e di adattamenti per la guida di un veicolo), la Struttura regionale competente provvederà all'erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data di concessione dello stesso.
- 6.5 Relativamente all'acquisto di mezzi necessari alla locomozione, ai fini della liquidazione del contributo, i richiedenti devono presentare alla Struttura regionale competente entro il 30 ottobre di ogni anno copia delle ricevute di pagamento delle rate relative al mutuo da cui si evincono gli interessi sostenuti.

7. NOTE GENERALI

- 7.1. Nei casi di cui ai punti 2.1. e 3.1. non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere in edifici e luoghi pubblici e in edifici e luoghi privati aperti al pubblico finalizzate all'eliminazione parziale delle barriere architettoniche. Le opere devono essere finalizzate a consentire un'effettiva accessibilità e fruibilità all'intera struttura o unità immobiliare oggetto dell'intervento in relazione alla sua destinazione d'uso. Non sono ammesse a contributo le spese relative a interventi rivolti a migliorare la situazione esistente nei casi in cui i luoghi presentino già caratteristiche di accessibilità a norma di legge.
- 7.2. Per l'ottenimento dei contributi oggetto della presente deliberazione le persone devono essere in possesso di specifiche disabilità che giustifichino la richiesta di contributo, certificate dalle Commissioni competenti. Il requisito fondamentale per accedere agli stessi non è l'invalidità, ma sono le specifiche disabilità correlate e conseguenti alle patologie sottese all'invalidità stessa.
- 7.3. Non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici effettuate direttamente dall'Amministrazione regionale.
- 7.4. Per le persone con disabilità, per quanto concerne le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di nuova costruzione sono concessi contributi solo ed esclusivamente sulla spesa relativa all'acquisto e all'installazione di ausili e di specifici sanitari nel servizio igienico, nonché di eventuali mezzi di sollevamento, quali servoscala, piattaforme elevatrici o ascensori, previa presentazione di documentazione che attesti la residenza della persona con disabilità, beneficiaria del contributo, nell'edificio stesso.
- 7.5. Non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico in caso di nuova costruzione.
- 7.6. Per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse. Per opera funzionalmente connessa s'intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere o a superare più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione.
- 7.7. Nei casi in cui le opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche siano effettuate in abitazioni di residenza inserite in edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata o in unità immobiliari di proprietà di un Ente pubblico, per le modalità di richiesta ed erogazione dello stesso si rimanda al precedente punto 4, ferma restando la possibilità che il contributo venga integrato dall'Ente gestore o proprietario.
- 7.8. Per omogeneità di valutazione degli interventi il computo metrico estimativo, ove richiesto, deve fare riferimento all'Elenco Prezzi Regionale relativo all'anno della presentazione della domanda, integrato per le voci mancanti o sostituito per le parti insufficienti, con altri prezziari, preventivi o fatture.
- 7.9. Le spese tecniche lorde, connesse alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, all'appalto, all'esecuzione, alla direzione lavori e al collaudo delle opere, sostenute da enti

pubblici o da enti privati o imprese operanti in Valle d'Aosta, sono ammesse a contributo nella percentuale massima del 10% dell'importo lordo del costo dei lavori ammessi a contributo. Qualora il richiedente sia un privato la percentuale è fissata nella misura massima del 20%. Restano fermi, in entrambi i casi, i limiti massimi concedibili in relazione agli interventi.

- 7.10. Per gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie, gli interessati per essere ammessi al beneficio del contributo non devono aver usufruito dello stesso nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione degli ausili sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento o l'intervenuto mutamento delle proprie condizioni fisiche.
- 7.11. Per le persone con disabilità non ancora in possesso di patente speciale, ma soltanto di certificato rilasciato dalla Commissione Medica Legale attestante le modifiche e gli adattamenti alla guida da apportare all'autoveicolo o al motoveicolo, il contributo è concesso solo in caso di successivo rilascio della patente di guida, da allegare in copia al momento della presentazione della domanda di concessione.
- 7.12. I richiedenti possono presentare domanda di contributo sia preliminarmente, sia in tempi successivi alla realizzazione delle opere o all'acquisto dei facilitatori, ferma restando la possibilità che il richiedente si faccia carico interamente delle relative spese laddove manchino i requisiti soggettivi o oggettivi.
- 7.13. Non sono ammessi a contributo gli oneri fiscali (IVA), desunti dalla documentazione fiscale di riscontro inerente al contributo concesso, qualora l'IVA sia detraibile.
- 7.14. Qualora le opere realizzate o i beni/facilitatori acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con la domanda, è disposta la revoca e la restituzione del contributo concesso.
- 7.15. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, ossia la somma degli importi delle fatture presentate a rendicontazione, risulti inferiore a quella preventivata, deducibile dall'importo originario ammesso a contributo, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando i limiti percentuali determinati.
- 7.16. Relativamente alle domande presentate ai sensi dei punti 2.1, 3.1, 4.1, la rendicontazione della spesa dovrà avvenire entro 60 mesi dalla data della concessione del contributo.
- 7.17. Il dirigente della Struttura competente può derogare alle scadenze di cui al punto precedente, su richiesta del richiedente, per gravi e documentati motivi.
- 7.18. Per quanto concerne l'acquisto di ausili e di attrezzature, su richiesta dell'interessato, che abbia diritto a una percentuale di contributo pari al 90% (vedi l'allegato B alla presente deliberazione) la Struttura competente può anticipare l'intero contributo concedibile. In tal caso il beneficiario dovrà produrre copia delle fatture quietanzate e/o dei bonifici di pagamento entro 12 mesi dalla data di erogazione dell'anticipo. In caso contrario si provvederà alla revoca del contributo e alla richiesta di restituzione con addebito degli interessi dovuti ai sensi di legge.
- 7.19. Il contributo, in caso di decesso del beneficiario, è erogato agli eventuali eredi legittimi o legittimari o testamentari, previa presentazione di:
 - ✓ domanda sottoscritta da uno degli eredi;
 - ✓ delega alla riscossione degli eventuali altri eredi;
 - ✓ autocertificazione della data di decesso del beneficiario e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla presenza di eredi.
- 7.20. La domanda può essere presentata, oltre che dal beneficiario dell'intervento, anche dal rappresentante legale, dalla persona che ha in carico fiscale il beneficiario, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, fermo restando che le fatture inerenti all'intervento per il quale viene richiesto il contributo siano intestate al beneficiario stesso.

- 7.21. Nel caso di interventi di abbattimento di barriere architettoniche in condomini, se tali interventi vengono assunti in carico dal condominio stesso, pur restando beneficiaria del contributo la persona con disabilità avente qualità di condomino residente, le relative fatture devono risultare intestate al condominio.
- 7.22. I contributi di cui trattasi non sono cumulabili con altri interventi erogati per le medesime finalità, fatte salve disposizioni normative che diversamente dispongano.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 8.1 Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il Dirigente della Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.
- 8.2 La Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati provvede alla concessione o al diniego del contributo mediante l'adozione del provvedimento amministrativo o lettera di comunicazione entro 60 giorni dalla data certificabile di presentazione della domanda.
- 8.3 Non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 14

“SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

Tabella da applicarsi per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11, commi 5 e 7 lett. b), della legge regionale n. 14 del 18 aprile 2008 in relazione all'ISEE del richiedente

Fasce	Percentuali di intervento
<ul style="list-style-type: none">• Fino ad euro 10.000,00• Fino ad euro 70.000,00 per persone in condizione di disabilità gravissima (DM 16/9/2016, art. 3)• Fino ad euro 90.000,00 per persone affette da SLA o minori in condizione di disabilità gravissima (DM 16/9/2016, art. 3)	90%
da euro 10.000,01 fino ad euro 20.000,00	80%
da euro 20.000,01 ad euro 30.000,00	70%
da euro 30.000,01 ad euro 40.000,00	60%
da euro 40.000,01 ad euro 50.000,00	50%
da euro 50.000,01 ad euro 60.000,00	40%
da euro 60.000,01 ad euro 70.000,00	30%